



COMUNE DI VALVASONE

(Provincia di Pordenone)

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 31 gennaio 2013

ESECUTIVO A TUTTI GLI EFFETTI IN DATA: 6 aprile 2013

Sommario

| | |
|---|----|
| Capo 1 – Disposizioni generali | 3 |
| Articolo 1 – Quadro normativo di riferimento | 3 |
| Art. 2 Oggetto ed ambito di applicazione del Piano Generale degli Impianti pubblicitari | 3 |
| Art. 3 Definizioni generali..... | 3 |
| Art. 4 – Zonizzazione | 4 |
| Art. 5 Classificazione degli impianti pubblicitari | 4 |
| Art. 6 Caratteristiche, norme tecniche | 4 |
| Art. 7 Disciplina di inserimento impianti..... | 5 |
| Art. 8 Limitazioni e divieti..... | 5 |
| Art. 9 Tipologia degli impianti consentiti..... | 6 |
| Art. 10 Posizionamento di impianti destinati alla pubblicità esterna permanente. Autorizzazione | 6 |
| Art. 11 Autorizzazione ai sensi del Codice della Strada | 7 |
| Art. 12 Comunicazione di installazione..... | 7 |
| Art. 13 Obblighi del richiedente..... | 7 |
| Art. 14 Controlli..... | 8 |
| Art. 15 Tipologie degli impianti consentiti..... | 8 |
| Art. 16 Modalità di posizionamento..... | 8 |
| Art. 17 Posizionamento degli impianti destinati alla pubblicità esterna temporanea – Autorizzazione. | 9 |
| Art 18 Pubblicita' mediante distribuzione di volantini o altro materiale pubblicitario | 9 |
| Art. 19 Classificazione delle insegne | 10 |
| Art. 20 Caratteristiche tecniche | 11 |
| Art. 21 Disciplina dell'installazione delle insegne | 11 |
| Art. 22 Tipologie delle insegne di esercizio..... | 11 |
| Art. 23 Targhe..... | 12 |
| Art. 24 Scritte pubblicitarie su tende..... | 12 |
| Art.25 Autorizzazioni | 12 |
| Art. 26 Adeguamento degli impianti..... | 12 |
| Art. 27 Modalità della verifica | 13 |
| ALLEGATO | 14 |
| DEFINIZIONE DEI MEZZI PER LA PUBBLICITA' PERMANENTE..... | 14 |
| DEFINIZIONE DEI MEZZI PER LA PUBBLICITA' TEMPORANEA | 16 |

Capo 1 – Disposizioni generali

Articolo 1 – Quadro normativo di riferimento

Le norme contenute nel presente Piano integrano le norme contenute nel vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nel vigente Codice della Strada e nel relativo Regolamento di attuazione.

Costituiscono norme di rinvio del presente regolamento:

- D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Codice della Strada), e successive modifiche e integrazioni;
- D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 Oggetto ed ambito di applicazione del Piano Generale degli Impianti pubblicitari

Il Piano Generale degli impianti pubblicitari, così come indicato dal Regolamento Comunale per l'Applicazione dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, disciplina: la tipologia, le dimensioni e la grafica degli impianti pubblicitari dell'intero territorio comunale.

Il piano inoltre disciplina all'interno della delimitazione del centro abitato, il posizionamento degli impianti pubblicitari mediante l'individuazione delle deroghe al Codice della Strada.

Il piano generale degli impianti verrà d'ora in avanti denominato Piano.

Art. 3 Definizioni generali

Il Piano prende atto della delimitazione del "Centro Abitato" adottata con delibera della Giunta Comunale.

Il piano individua indicativamente, nella cartografia allegata (identificata con la lettera A), le aree sottoposte a vincolo ambientale e storico artistico.

Viene precisato che nel caso di successive variazioni alla delimitazione del centro abitato o dei vincoli, il Piano ne dovrà recepire le modifiche.

Il Piano disciplina l'installazione degli impianti pubblicitari suddividendoli in:

- o **Impianti di Pubblica Affissione (PA)** distinti in impianti di proprietà comunale atti a supportare comunicazione affissa mediante sovrapposizione di manifesti cartacei, da destinare alle affissioni di carattere commerciale (PAC) o priva di rilevanza economica di natura sociale ed istituzionale (PAI) e **Impianti di Affissione Diretta (AD)** ovvero gli impianti sui quali vengono esposte comunicazioni di tipo commerciale, affisse mediante sovrapposizione di manifesti cartacei, da attribuire a soggetti privati.
- o **Impianti di pubblicità esterna (PE)** ordinaria ovvero gli impianti a carattere permanente o temporaneo, di proprietà privata, destinati alla pubblicità effettuata direttamente sul manufatto senza sovrapposizione di altri elementi.

Si intende per **installazione pubblicitaria permanente** qualsiasi forma di pubblicità recante messaggio pubblicitario, realizzata con strutture fisse, vincolate al suolo o a parete da idonea struttura di sostegno.

Si intende per **installazione pubblicitaria temporanea** qualsiasi forma di pubblicità recante messaggio pubblicitario, realizzata con strutture mobili installate per una durata non superiore a mesi 3, ad eccezione, per quanto riguarda questo termine, della pubblicità nei cantieri.

Art. 4 – Zonizzazione

Il territorio comunale viene suddiviso in:

- A) Zone comprese all'interno del perimetro del centro abitato:
 - 1. Zona centro storico (comprese zona A-A0-A1-A2-A7);
 - 2. Zona urbana compresa nel centro abitato;
- B) Zona esterna al centro abitato

individuate nell'allegata planimetria, identificata con la lettera A.

Art. 5 Classificazione degli impianti pubblicitari

Gli impianti pubblicitari sono classificati in:

Impianti permanenti:

Affissionali: Preinsegna, Cartello, tabella, trespolo polifacciale o totem, poster;

Pubblicitari: Preinsegna, Cartello, Cassonetto luminoso, cartello o tabella a messaggio variabile, pensilina di fermata mezzi pubblici, transenna parapetonale.

Impianti temporanei:

Pubblicitari: Striscione, stendardo, locandina, mezzo pubblicitario pittorico, cartello di cantiere.

Art. 6 Caratteristiche, norme tecniche

Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono rispondere ad un unico criterio progettuale che tenga conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche:

- Le strutture portanti (montanti o sostegni in genere), che dovranno essere almeno due per impianto (comprese le preinsegne), devono essere realizzate in metallo verniciato con polveri epossidiche, in colore grigio antracite, tipo o similare RAL 7016, previo trattamento di zincatura o ossidazione elettrolitica.
- Le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata.
- Le vetrine apribili (siano esse luminose o no) devono essere chiuse con vetro stratificato di spessore minimo 6 mm o con policarbonato tipo o similare "LEXAN" di spessore minimo 5 mm e dotate di serratura.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi o non luminosi, devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e con le cautele prescritte ai commi 1,2,3 e 4 dall'art. 49 del D.P.R. 495/1992 e seguenti modifiche ed aggiornamenti di cui al D.P.R. 610/1996.

I cartelli e gli altri mezzi luminosi o non luminosi devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici e dovranno risultare rifiniti anche sulla parte retrostante (anche se visibile solo parzialmente alla pubblica vista).

Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, già globalmente che nei singoli elementi.

Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanti prescritto dagli artt. 50 e 51 del D.P.R. 495/92 aggiornato con D.P.R. 610/1996.

Il sistema di illuminazione deve essere realizzato a luce diretta, indiretta o riflessa, e comunque in conformità alle norme di cui alla legge 46/90 e alle prescrizioni di cui all'art. 50, 1, del D.P.R. 610/1996.

La pubblicità sui ponteggi o su aree di cantiere, deve avere la caratteristica di impianto di pubblicità, può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta, ovvero di gigantografia su tela.

Art. 7 Disciplina di inserimento impianti

L'installazione degli impianti pubblicitari all'interno del centro abitato deve seguire le regole indicate nel presente piano: esternamente al centro abitato, segue i disposti del Codice della Strada, fatta salva sempre la richiesta all'Amministrazione Comunale dell'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria.

L'amministrazione può derogare alle norme del presente piano in presenza di particolari situazioni o eventi, in cui è organizzatrice o chiamata a partecipare fattivamente.

Non rientrano tra le fattispecie contemplate nel presente piano i segnali turistici e di territorio di cui all'art. 134 del D.P.R. 495/92 purché conformi alle caratteristiche richiamate nella risoluzione Min. Fin. N. 48/E/IV/7/609 del 1 aprile 1996.

Le preinsegne, se hanno le caratteristiche di segnale turistico e di territorio, sono installate seguendo la disciplina di cui all'art. 134 del DPR 495/92, mentre per i segnali di indicazione alberghiera previsti dal comma 9 del citato art. 134, deve essere richiesta l'autorizzazione all'amministrazione comunale seguendo le norme previste dal presente piano.

Art. 8 Limitazioni e divieti

Le collocazioni di impianti pubblicitari nei luoghi sottoposti a vincolo di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche e ambientali è subordinata all'approvazione da parte degli Enti competenti.

La collocazione degli impianti pubblicitari sugli edifici e nei luoghi di interesse storico e artistico, è subordinata all'approvazione da parte della sovrintendenza sulla compatibilità della collocazione, eccetto per gli impianti temporanei, i quali potranno essere autorizzati soltanto previo parere specifico dell'amministrazione comunale.

E' vietato l'uso di sistemi di illuminazione a intermittenza ad eccezione delle farmacie.

Non è consentito collocare impianti pubblicitari di qualsiasi genere su fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate, elementi architettonici in genere caratterizzanti la facciata ed edifici anche se non vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Nel caso in cui lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di impianti pubblicitari o per affissione già esistano, a distanze inferiori di quelle previste dal presente piano, dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, è ammesso il posizionamento in allineamento dell'impianto richiesto.

E' vietato utilizzare alberi, impianti di segnaletica stradale, cestini e pali dell'illuminazione pubblica di proprietà comunale, come impianti pubblicitari.

E' vietato collocare impianti pubblicitari di qualsiasi genere o affiggere spazi pubblicitari su cabine delle reti tecnologiche.

Gli impianti collocati sui marciapiedi devono garantire una zona libera per la circolazione dei pedoni larga almeno 200 centimetri. Nelle zone di rilevanza storico ambientale oppure quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, può essere consentita la deroga di tale distanza, a condizione che sia comunque garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

E' sempre vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità (permanente o temporanea) in corrispondenza delle intersezioni, lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza, in corrispondenza di cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli pubblicitari di cui all'art. 54 lett. g del D.lgs 285/1992 e dell'art. 203 comma 2, lettera q), del D.P.R. 495/1992 (c.d. posterbus o vela) su tali veicoli in sosta, la pubblicità dovrà essere rimossa, ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

E' ammessa la pubblicità, effettuata mediante la sosta dei carrelli pubblicitari, i quali dovranno seguire le norme autorizzative previste dal presente piano, con la deroga per le misure di esposizione, saranno inoltre soggetti al pagamento dell'imposta.

Non è ammesso il subentro nelle concessioni o autorizzazioni rilasciate, tranne nel caso di cessione di azienda.

Capo II Pubblicità esterna permanente

Art. 9 Tipologia degli impianti consentiti

Gli impianti di pubblicità consentiti sono:

- preinsegna,
- cartello,
- cassonetto luminoso,
- cartello o tabella a messaggio variabile,
- pensilina di fermata mezzo pubblico,
- impianto pubblicitario di servizio,

La collocazione di tali impianti deve rispettare i parametri definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale indicate nel presente regolamento.

Gli impianti pubblicitari possono esser posizionati in proprietà privata, in proprietà privata soggetta ad uso pubblico, ovvero su suolo pubblico, comunque secondo le prescrizioni di cui all'art. 51 del D.P.R. 610/1996, nel rispetto di quanto definito al capo I.

Art. 10 Posizionamento di impianti destinati alla pubblicità esterna permanente. Autorizzazione

Il posizionamento di impianti destinati alla pubblicità esterna permanente può essere autorizzato a soggetti terzi mediante apposita richiesta di autorizzazione.

Alla domanda dovrà essere allegata l'autorizzazione o nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada se diverso dal Comune, l'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo se si tratta di impianto permanente in zone o aree soggette a vincolo paesaggistico o storico, artistico ed archeologico.

Per il posizionamento dei mezzi pubblicitari di cui al presente capo, il soggetto interessato dovrà presentare istanza all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Valvasone (attraverso la modulistica specifica predisposta dal Comune), comprendente la domanda per l'occupazione del suolo pubblico qualora l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, o proprietà privata soggetta ad uso pubblico. L'istanza dovrà contenere le generalità, il codice fiscale e l'indicazione della residenza o del domicilio fiscale del richiedente, l'indicazione esatta del luogo dove si vuole installare l'impianto e la descrizione del mezzo pubblicitario.

Dovranno inoltre essere allegati in duplice copia gli elaborati dai quali risulti la posizione per la quale si richiede la collocazione dell'impianto, la definizione dell'opera che si vuole realizzare con la precisazione anche attraverso opportuni dettagli, del bozzetto relativo al messaggio pubblicitario da esporre, dei materiali e colori da impiegare e di ogni dettaglio strutturale.

Gli elaborati dovranno dimostrare, anche con l'ausilio di fotografie, il corretto inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico o paesistico circostante. Qualora l'impianto sia a messaggio variabile, dovranno essere presentati i bozzetti relativi a tutti i messaggi esposti.

Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione in cui si attesta che il manufatto da installare è stato progettato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. E' tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che nuoccia al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesistici o il diritto di veduta dei vicini.

Qualora la richiesta di autorizzazione all'installazione sia diretta ad altro ente, in quanto il posizionamento dell'impianto ricade in zona fuori dal centro abitato non di competenza comunale, all'amministrazione comunale andrà indirizzata copia degli elaborati con precisa richiesta di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria.

Contestualmente alla richiesta di autorizzazione il richiedente dovrà dichiarare la disponibilità dell'area qualora l'impianto sia da installare sulla proprietà privata.

L'autorizzazione al posizionamento degli impianti pubblicitari permanenti ha durata triennale dalla data di rilascio in conformità a quanto previsto dall'art. 53, 6°, del D.P.R. 495/1992 ed è rinnovabile, ogni triennio, per la durata massima prevista al quinto comma dell'art. 27 del D.lgs. 285/1992 (ventinove anni).

Ai fini del rinnovo il titolare dovrà presentare apposita domanda entro il termine tassativo di giorni 60 antecedenti la data di scadenza, a pena di decadenza, corredata dalla dimostrazione della permanenza delle condizioni di autorizzabilità dell'impianto, e da una dichiarazione attestante lo stato di manutenzione dello stesso e il permanere delle condizioni di sicurezza. Tale richiesta avrà valore quale rinnovo temporaneo in attesa dell'atto ufficiale emesso dall'amministrazione.

Le autorizzazioni regolarmente rilasciate sono cedibili solamente in presenza di cessione o subentro di azienda.

In questo caso la richiesta di voltura dovrà essere presentata all'Ufficio di Polizia Locale.

Art. 11 Autorizzazione ai sensi del Codice della Strada

Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari permanenti o variare quelli già installati, deve fare richiesta indirizzata all'amministrazione comunale, Ufficio di Polizia Locale;

Sono esclusi dalla definizione di cartello e non necessitano di autorizzazione le targhe monofacciali di dimensioni ridotte (massimo m 0,30 x 0,21) con la scritta "VENDESI e numero di telefono" privo di indicazioni commerciali e qualsiasi altra indicazione o dicitura.

Art. 12 Comunicazione di installazione

L'installazione del mezzo pubblicitario deve avvenire, a pena di decadenza dell'autorizzazione, entro il termine massimo di 120 dalla data di rilascio dell'autorizzazione. L'avvenuta installazione deve essere resa nota all'amministrazione comunale attraverso l'invio di comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13 Obblighi del richiedente.

Il richiedente ha l'obbligo di:

- fissare all'impianto apposita targhetta metallica di identificazione ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 495/1992;
- mantenere l'impianto in buono stato di manutenzione e conservazione;
- effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza.
- adempiere nei termini prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze

- provvedere alla rimozione di quanto installato e al ripristino del sito in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione ovvero a seguito di motivata richiesta da parte del Comune, senza diritto di rimborso alcuno, fatto salvo il rimborso dell'imposta per le mensilità versate e non usufruite.

Art. 14 Controlli

Le opere sono soggette a controllo periodico da parte degli uffici comunali.

A seguito delle comunicazioni di inizio e ultimazione lavori il Comune può disporre gli opportuni controlli.

L'amministrazione comunale può disporre la rimozione anticipata dei mezzi pubblicitari installati, in presenza di ragioni di pubblico interesse o qualora ne ravvisasse la necessità. La rimozione viene disposta con ordinanza motivata e dovrà essere effettuata entro la data indicata, a cura e spese del titolare del mezzo, il quale dovrà rimuovere anche gli eventuali sostegni o supporti e provvedere al ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei modi e nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo, con conseguente applicazione di quanto previsto in ordine alla pubblicità abusiva.

CAPO III Pubblicità esterna temporanea

Art. 15 Tipologie degli impianti consentiti

Si intende per installazione pubblicitaria temporanea qualsiasi forma di pubblicità recante messaggio pubblicitario, realizzata con strutture fisse o mobili per una durata non superiore a mesi 3 salvo le eccezioni previste dal presente piano.

Tali mezzi pubblicitari non possono comunque essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione ai sensi dell'art. 8.

Impianti di pubblicità temporanei consentiti:

- cartello
- striscione
- stendardo – bandiera
- locandina autoportante
- mezzo pubblicitario pittorico

Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale indicate nel presente regolamento.

Art. 16 Modalità di posizionamento

E' consentito il posizionamento di un numero massimo di 2 installazioni pubblicitarie per ogni singola richiesta e comunque secondo le modalità previste per ogni singolo impianto, a eccezione delle manifestazioni che si svolgono nell'arco di non più di tre giorni consecutivi.

E' in ogni caso vietata qualsiasi installazione su alberi, pali della pubblica illuminazione di proprietà comunale, paline di segnali stradali e di semafori, opere d'arte, ponti, parapetti, cavalcavia e loro rampe e su ogni altra opera complementare e attinente alla strada.

Art. 17 Posizionamento degli impianti destinati alla pubblicità esterna temporanea – Autorizzazione.

Il posizionamento di impianti destinati alla pubblicità esterna temporanea può essere autorizzato sulla base di apposita richiesta.

Le modalità da seguire per ottenere l'autorizzazione sono quelle previste all'art. 10 e ss. del presente piano.

L'autorizzazione comunale è implicita nell'accettazione della dichiarazione di inizio pubblicità e nell'attestazione di avvenuto pagamento, nei casi di:

- pubblicità temporanea effettuata tramite locandine, cartelli o altra forma di pubblicità sulle vetrine (escluse le insegne) o all'interno degli esercizi pubblici o comunque in luoghi aperti al pubblico.
- Pubblicità temporanea nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante o a ridosso di banchi del mercato o comunque di venditori ambulanti.
- Pubblicità effettuata in forma ambulante;
- Pubblicità sonora, nei limiti previsti dai regolamenti comunali e dal codice della strada
- Pubblicità tramite cartelli su cantieri edili, di superficie inferiore a mq 3, e riferiti alle aziende o artigiani che operano all'interno del cantiere, per le presenti forme di pubblicità temporanea,

CAPO IV Altri tipi di pubblicità

Art 18 Pubblicità' mediante distribuzione di volantini o altro materiale pubblicitario

La pubblicità mediante distribuzione di volantini o altro materiale pubblicitario non è sottoposta a preventiva autorizzazione ma a semplice dichiarazione di pubblicità. Il Comune si riserva di controllare la veridicità di quanto dichiarato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 applicando eventualmente le sanzioni ivi previste.

Competenze

La dichiarazione di pubblicità e la relativa attestazione di pagamento deve essere presentata al Comune di Valvasone Ufficio Protocollo mediante apposita modulistica predisposta;

Tariffe

Il canone deve essere pagato presso l'ufficio del Servizio Accertamento e Riscossione Imposta Pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

Prescrizioni

a) La distribuzione di manifestini o di altro materiale deve essere eseguita mediante consegna diretta alle persone ed è vietata la loro distribuzione, affissione ed esposizione collocandoli sui beni situati, anche temporaneamente, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ivi comprese le chiusure dei locali.

b) Ciascun manifestino deve richiamare, in modo visibile, l'obbligo di utilizzare cestini o cassonetti per gettarli.

c) Chi distribuisce i volantini deve aver cura di portare con sé la ricevuta dell'avvenuto pagamento allo scopo di dare riscontro immediato ai controlli.

Tempi

La dichiarazione di pubblicità deve pervenire al Protocollo del Comune almeno 5 giorni lavorativi antecedenti l'inizio dell'attività.

CAPO V Insegne d'esercizio

Art. 19 Classificazione delle insegne

Le insegne vengono suddivise in categorie (in relazione alla posa in opera):

FRONTALI:

Sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio o su un piano parallelo alla superficie edilizia e presentano sempre la faccia decorata o scritta parallela alla facciata.

Si differenziano in base alla posizione rispetto alla superficie edilizia.

- In aderenza: l'insegna è applicata direttamente sulla superficie della facciata;
- A distanza: l'insegna è costituita da una struttura indipendente collegata alla facciata da attacchi di modesta lunghezza che la mantengono parallela alla facciata stessa;
- Inclinata: obliqua rispetto alla facciata stessa;
- In spessore di muro: l'insegna è realizzata in aderenza alla facciata o in bassifondi della stessa e presenta la superficie esterna a filo della facciata stessa;
- Interna: la sua superficie esterna è arretrata rispetto al filo della facciata;

A BANDIERA:

Sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio sempre perpendicolarmente ad esso e possono presentare una o due facce decorate, leggibili quindi da opposte direzioni.

Possono essere posizionate:

- In orizzontale (La forma quadrata si assimila a questa categoria);
- In verticale;
- Appese, strutture generalmente sospese ad aste infisse sulla facciata in posizione non necessariamente perpendicolare;
- o a ponte, poste internamente ai portici.

A GIORNO

Strutture esterne l'edificio su paline autonoma o raggruppate su un unico elemento espositivo.

Possono essere

- Su palo: con montante centrale o laterale;
- a stele: strutture di forma regolare, totem;
- su tetto.

Art. 20 Caratteristiche tecniche

La realizzazione delle insegne può essere effettuata con tutti i materiali che si ritengano idonei, compatibilmente ad un corretto inserimento architettonico.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera si regolamentata da apposite norme (opere in ferro, etc.) l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da questa previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

Sono vietati in ogni caso i materiali riflettenti.

Il sistema di illuminazione può essere realizzato a luce diretta (luminoso), indiretta (illuminato) e comunque in conformità alle norme di cui alla legge 46/1990. Nessun impianto può avere luce intermittente, ad eccezione delle farmacie, nè deve provocare abbagliamento.

Art. 21 Disciplina dell'installazione delle insegne

L'insegna non deve sovrapporsi visivamente a strutture la cui visibilità è indispensabile alla sicurezza (es. semafori, segnali di pericolo, etc.).

L'installazione delle insegne è ammessa negli appositi spazi quali fasce porta insegne o fasce marcapiano, negli appositi spazi previsti in sede di progetto dell'edificio, nello spazio portaluca, su facciata, sulle coperture degli edifici, all'interno o sulle vetrine, seguendo il disegno del portainsegna (se esistente) o del vano di apertura; l'insegna non potrà avere spessore (profondità) e lunghezza superiore al vano stesso.

L'insegna luminosa di colore rosso o verde è consentita purché posta a 50 metri dai segnali di pericolo, di prescrizione o da semafori e a 100 metri dalle curve, dai raccordi o dalle intersezioni o comunque l'installazione è soggetta al parere vincolante dell'Ufficio di Polizia Locale.

L'insegna non dovrà mai interferire con particolari architettonici, partiture, cornici o altri elementi decorativi e nessun caso cancellare il disegno di balconi, né trasformare l'immagine complessiva della facciata.

Anche in assenza di vani porta insegne o di cornici vere e proprie, l'insegna dovrà sempre integrarsi al disegno delle aperture e della facciata.

L'insegna deve riassumere esclusivamente e schematicamente l'attività e i prodotti cui si riferisce, con un nome, un marchio e utilizzando uno o più logotipi.

Art. 22 Tipologie delle insegne di esercizio

Le tipologie di esercizio consentite sono:

Frontali:

- Vetrofanie, vetrografie;
- Bassorilievi, mosaici, fregi, graffiti;
- Plance, pannelli;
- Lettere singole, filamento neon;
- Cassonetto;
- Iscrizioni dipinte, murales, tromp l'oeil;

A bandiera:

- Stendardi, sculture, trafori;
- Plance, pannelli;
- Lettere singole;
- Filamento neon;
- Cassonetto;

A giorno:

- su palo;

- su tetto;
- stele.

Art. 23 Targhe

Si definiscono targhe i manufatti rigidi, monofacciali, realizzati con materiale di qualsiasi natura tendenti ad evidenziare ed individuare le sede di attività commerciali, professionali, di enti, organizzazioni ed istituzioni.

Le targhe dovranno essere poste al lato dell'ingresso della sede dell'attività e non sporgere più di 0,03 metri dal piano della facciata, potranno trovare collocazione in un raggio di 50 metri lungo un percorso naturale che porti alla sede dell'attività, in questo caso potranno essere installate sia in aderenza agli immobili che su sostegno proprio, fatti salvi sempre i diritti dei terzi e le distanze previste dal presente regolamento.

Le targhe devono essere collocate a un'altezza minima di 1,60 metri dal piano di calpestio e a un'altezza massima di 2,5 metri e inserite orizzontalmente. Con eventuale deroga se il supporto che le contiene è posto a misura inferiore.

La dimensione massima consentita è di un quarto di metro quadrato.

Per la zona A₁ sono preferibili materiali quali la pietra (su superficie muraria intonacata), l'ottone (su superficie muraria intonacata) o materiali trasparenti (su superficie finita con pietra o laterizio a faccia a vista) e comunque subordinatamente alla verifica della compatibilità dei materiali. Nel caso le targhe siano più d'una, esse devono essere allineate e avere dimensioni, carattere e colore uniformi.

Art. 24 Scritte pubblicitarie su tende

Può essere autorizzata l'apposizione di scritte pubblicitarie sulle tende poste esternamente a protezione di vetrine o ingressi di esercizi commerciali; tali scritte possono indicare il marchio e il logo della ditta e gli eventuali prodotti commercializzati.

Art.25 Autorizzazioni

L'esposizione delle insegne, può essere concessa a soggetti terzi sulla base della richiesta di autorizzazione, secondo le modalità previste dall'art. 10 del presente piano.

Per l'esposizione dei mezzi pubblicitari di cui al presente capo, il soggetto interessato dovrà presentare apposita istanza all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Valvasone (anche attraverso la modulistica specifica predisposta dal Comune).

Qualora l'impianto sia da installare o abbia la proiezione sulla proprietà comunale la richiesta di autorizzazione dovrà contenere anche la richiesta di occupazione del suolo pubblico.

CAPO VI Norme di attuazione

Art. 26 Adeguamento degli impianti

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente piano e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati, a cura e spese del titolare, al momento della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione.

Per i mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime previste, occorra provvedere ad uno spostamento, si procede per ogni lato della strada nella direzione del senso di marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali, etc.).

I mezzi autorizzati in precedenza e non possono più trovare collocazione devono essere rimossi e collocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando durata e importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.

Il mancato adeguamento entro il termine suddetto comporterà la decadenza del titolo autorizzatorio e il conseguente obbligo della rimozione immediata dell'impianto.

A seguito dell'avvenuto pagamento, l'autorizzazione potrà, su richiesta del titolare dell'impianto, essere rinnovata per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando in ogni caso l'obbligo del pagamento dell'imposta sulla pubblicità e la corresponsione della Tosap se dovuta.

Art. 27 Modalità della verifica

Tutti gli impianti pubblicitari esistenti, al fine della verifica della rispondenza alle normative contenute nel presente Piano, sono sottoposti a revisione d'ufficio, e conseguentemente alla conferma dell'autorizzazione o all'eventuale prescrizione di adeguamento o spostamento, ovvero al diniego dell'autorizzazione.

ALLEGATO

DEFINIZIONE DEI MEZZI PER LA PUBBLICITA' PERMANENTE

PREINSEGNA

Si definisce «*preinsegna*» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Le preinsegne devono avere forma rettangolare di dimensioni comprese fra cm 125x25 (lungo le strade urbane) o cm 150x40 (lungo le strade extraurbane);

E' ammesso un abbinamento di massimo sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni.

Dovrà essere installata ad una quota non inferiore a mt. 1,5 dal piano stradale.

Le preinsegne sono ammesse nella zona A.1. esclusivamente in presenza di specifici progetti promossi dall'amministrazione comunale.

Nella zona A.2 la collocazione delle preinsegne può essere autorizzata nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 1,5 m dal bordo interno delle linea di margine della carreggiata;
- b) 10 metri dagli altri impianti pubblicitari
- c) 15 metri dei segnali stradali di prescrizione e indicazione
- d) 25 metri dalle curve, gallerie, cunette, dossi
- e) 15 metri di intersezioni, semafori e segnali di pericolo

CARTELLO

Si definisce «*cartello*» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Superficie massima consentita mq 6 per faccia se ortogonale (12 mq se monofacciale parallelo).

I cartelli pubblicitari non sono ammessi in zona A.1

Nelle zona A.2 la collocazione dei cartelli pubblicitari può essere autorizzata nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) m. 3 dal bordo interno della linea di margine della carreggiata;
- b) 20 metri da altri impianti pubblicitari

- c) 25 metri dai segnali stradali di prescrizione e indicazione
- d) 30 metri da curve, cunette o dossi
- e) 25 metri dalle intersezioni, semafori e segnali di pericolo

CASSONETTO LUMINOSO

Elemento monofacciale vincolato a parete con idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Luminoso o illuminato; di profondità inferiore a 50 cm. Superficie massima consentita mq 18 (mq. 6 x 3). Dovrà essere installato a una quota non inferiore a mt. 2,5 dal piano stradale.

Il cassonetto luminoso pubblicitario non è ammesso nella zona A.1. In questa zona potranno essere installati soltanto in presenza di progetti specifici promossi dall'amministrazione comunale.

Nelle zone A.2 la collocazione dei cassonetti luminosi pubblicitari può essere autorizzata nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo e attraversamenti pedonali.

CARTELLO A MESSAGGIO VARIABILE – TABELLA A MESSAGGIO VARIABILE

Elemento mono o bifacciale assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili (prismi rotanti o altro), eventualmente luminoso o illuminato. Profondità inferiore a 50 cm. Le distanze indicate si applicano per cartelli con tempo di variabilità del messaggio inferiore a 30 secondi. Per tempi superiori valgono le norme relative ai cartelli standard.

L'installazione è vietata in tutti i punti indicati al comma 3 dell'art. 51 del DPR 495/1992. Superficie massima consentita mq 18 per faccia (6X3); dovrà inoltre essere installato ad una quota non inferiore a mt. 2,5 dal piano stradale.

Il cartello a messaggio variabile pubblicitario non è ammesso nella zona A1. In questa zona potranno essere installati soltanto in presenza di progetti specifici promossi dall'amministrazione comunale.

Nelle zone A.2 la collocazione dei cartelli a messaggio variabile può essere autorizzata nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) mt. 6 dal bordo interno della linea di margine della carreggiata;
- b) 25 metri da altri impianti pubblicitari;
- c) 25 metri dai segnali stradali di prescrizione e indicazione;
- d) 100 metri da curve, cunette e dossi;
- e) 50 metri da intersezioni, semafori e segnali di pericolo.

PENSILINA DI FERMATA MEZZI PUBBLICI

Struttura integrata con pensilina di attesa di mezzi pubblici, ad essa rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia con sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili. E' ammessa una superficie pubblicitaria totale non superiore a 6 mq.

E' ammessa parallela agli assi viari e, se perpendicolare, solo sul lato opposto al senso di provenienza del mezzo pubblico. L'inserimento dei mezzi pubblicitari è consentita in tutte le zone.

Fatta salva la necessità di approvazione all'esposizione ai sensi del presente piano.

DEFINIZIONE DEI MEZZI PER LA PUBBLICITA' TEMPORANEA

CARTELLO

Si definisce «*cartello*» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Superficie massima consentita mq 6 per faccia se ortogonale (12 mq se monofacciale parallelo).

I cartelli pubblicitari non sono ammessi in zona A.1

Nelle zona A.2 la collocazione dei cartelli pubblicitari può essere autorizzata nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) m. 3 dal bordo interno della linea di margine della carreggiata;
- b) 20 metri da altri impianti pubblicitari
- c) 25 metri dai segnali stradali di prescrizione e indicazione
- d) 30 metri da curve, cunette o dissini
- e) 25 metri dalle intersezioni, semafori e segnali di pericolo

STRISCIONE

Si definisce «*striscione*» l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

Nel caso di striscioni aderenti a recinzioni o pareti per l'autorizzazione sono da seguire le prescrizioni previste per le insegne di esercizio.

LOCANDINA AUTOPORTANTE

Elemento mono o bifacciale insistente sul suolo con idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi, direttamente, senza sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili.

L'esposizione è consentita in occasione di iniziative commerciali, istituzionali, sportive, culturali, politiche e filantropiche, limitatamente allo svolgimento dell'iniziativa per 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione sino a 24 ore dopo il termine. L'impianto non può comunque rimanere esposto per un tempo superiore a 90 giorni.

E' consentita l'esposizione di massimo n. 2 in serie. Non sono ammessi impianti di superficie superiore a 1,5 mq.

Questa fattispecie pubblicitaria è/non è ammessa nella zona A1. In questa zona potrà essere installata soltanto in presenza di iniziative promosse dall'amministrazione comunale, e sulla base della definizione particolareggiata delle installazioni.

Nelle zone A2 la collocazione delle locandine può essere autorizzata nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) mt. 0,5 dal bordo interno della linea di margine della carreggiata;

- b) 10 metri da altri impianti pubblicitari
- c) 10 metri da segnali stradali di prescrizione e indicazione;
- d) 50 metri dalle curve, cunette e dossi
- e) 10 metri dalle intersezioni, semafori e segnali di pericolo

STENDARDO BANDIERA

Elemento bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente a essa, eventualmente luminoso ma esclusivamente per luce indiretta. Non sono ammessi impianti di superficie superiore a 3 mq.

L'apposizione di tali impianti è regolata dagli artt. 7, 8 e 9 del presente regolamento.

L'esposizione è consentita, in occasione di manifestazioni e spettacoli, limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce, 15 gg. Prima dell'inizio della manifestazione e fino a 24 ore dopo.

La collocazione non è consentita sui pali della pubblica illuminazione di proprietà comunale; il loro posizionamento deve avvenire nel rispetto delle norme del codice della strada.

Questa fattispecie pubblicitaria è/non è ammessa in zona A1, nella quale sono ammesse deroghe per le iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale.

CARTELLO PUBBLICITARIO PITTORICO

Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, caratterizzato dalla sua grande superficie, interamente vincolato in aderenza a strutture di cantiere, quali ponteggi. Eventualmente illuminato con luce indiretta. La sua collocazione è consentita per tutta la durata dei lavori.

Il mezzo pittorico, sul quale è consentita l'esposizione di un messaggio pubblicitario, dovrà riportare in via preferenziale o il prospetto dell'edificio finito o l'immagine di un'opera d'arte che ha attinenza con l'edificio o un'immagine a contenuto artistico.

La superficie pubblicitaria complessiva non può essere superiore al 50% della superficie prospettica su cui insiste il mezzo.